

Contratto integrativo provinciale di Roma al C.C.N.L. CONFAPI degli addetti alle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Il 5 maggio 2005, presso la Sede della FEDERLAZIO sita in Roma, Viale Libano n. 62

tra:

Le Aziende esercenti attività di escavazione e lavorazione di Materiali Lapedei operanti nel territorio provinciale di Roma, rappresentate:

dalla FEDERLAZIO, nella persona del Presidente del settore UNION CAVE LAZIO, assistiti dal Direttore della Federlazio;

e

- la FILLEA CGIL Segreteria di Roma e del Lazio;
- la FILCA CISL Segreteria provinciale di Roma;
- la FENEAL UIL Segreteria di Roma e del Lazio;

è stato stipulato il presente contratto provinciale di Roma, integrativo al vigente C.C.N.L. del settore Lapideo-Estrattivo Confapi, che sostituisce integralmente, solo per il territorio interessato, il Contratto Integrativo Regionale Lapedei sottoscritto in data 3 luglio 2000, sia per la parte economica (in particolare: Elemento Economico Territoriale, Indennità di mensa e Indennità trasporto) che normativa (Osservatorio Provinciale) secondo quanto di seguito indicato. Il presente contratto assorbe fino a concorrenza eventuali integrativi aziendali sottoscritti successivamente alla firma del C.C.N.L. vigente di settore e alla data del presente accordo. Relativamente alle altre province del Lazio le Parti hanno valutato l'opportunità di procedere alla eventuale attivazione dei tavoli di trattativa con i territori interessati.

Premessa

- Le Parti, con la stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale, hanno inteso realizzare la contrattazione di secondo livello in conformità con quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di settore ed in coerenza con il principio ispiratore del "Protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno produttivo" del 23.7.1993.

- La situazione dell'industria lapidea di Roma e provincia, anche nell'ambito di un'ottica regionale, richiede precise ed indifferibili scelte di politica industriale, quali la crescita del valore aggiunto, la qualità e l'innovazione di prodotto, l'introduzione di tecnologie più avanzate e la valorizzazione dei materiali, anche attraverso iniziative diffuse di formazione e riqualificazione professionale. In questo quadro, sono urgenti anche le scelte legislative che la Regione Lazio dovrà deliberare per recuperare un quadro di certezza sul versante della programmazione regionale delle escavazioni. Le Parti ritengono necessario contribuire in maniera dinamica all'evoluzione del settore, al fine di ricercare soluzioni che assicurino la salvaguardia di alcuni valori prioritari, in Particolare quello ambientale. Quest'ultimo va inteso in maniera dinamica, con specifico riferimento ad un riequilibrio del territorio. La continuità della impresa, la salvaguardia dell'occupazione e la capacità delle imprese di operare nel mercato delle costruzioni e dell'edilizia in generale rappresentano gli obiettivi prioritari. Queste esigenze richiedono che la complessità della situazione sia governata attraverso un quadro certo di comportamenti e di relazioni industriali necessariamente articolate, ma decise in relazione dei valori richiamati.

- Il settore Lapideo-Estrattivo, che rappresenta a Roma e nel Lazio oltre 600 imprese con circa 4.000 dipendenti, costituisce una componente fondamentale nell'economia dell'edilizia e delle costruzioni per la provincia di Roma, nonché della regione Lazio. In considerazione dell'attuale livello di competitività e delle previsioni di mercato, il settore può determinare effetti positivi per l'occupazione.

- In questo ambito è necessaria una programmazione e pianificazione territoriale che dia certezze al settore ed al sistema delle imprese, siano esse strutturate individualmente o sottoforma di consorzi. L'impegno delle Parti sociali è di concertare con il Comune di Roma, gli EE.LL., l'Amministrazione provinciale, la Regione Lazio, la formalizzazione dei bacini sia per la pura estrazione che per la prima e seconda lavorazione. Bacini produttivi che debbono avvalersi di una politica di sostegno, così come avviene per i Distretti Industriali.

Premesso quanto sopra le Parti concordano quanto segue:

1. Relazioni industriali

Considerato che per le Aziende del settore è fondamentale proseguire lo sviluppo delle strategie mirate al raggiungimento di livelli sempre maggiori di competitività, redditività e qualità, le Parti convengono che ciò possa essere realizzato anche e soprattutto attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni sindacali conforme agli indirizzi espressi nel citato Protocollo del 23.7.1993 e successive intese.

Le Parti, nel rispetto dei reciproci ruoli e degli interessi rappresentati, si impegnano ad intraprendere, per il settore rappresentato, tutte le iniziative ed azioni concrete, anche congiunte, nei confronti del Comune di Roma, degli EE.LL., dell'Amministrazione provinciale e della Regione Lazio. Le stesse si impegnano altresì a sostenere le politiche della formazione e del mercato del lavoro, nonché quelle di cultura della sicurezza sul lavoro.

Inoltre confermano la volontà e l'impegno a sostenere tutte le iniziative necessarie a valorizzare il prodotto locale ed il sistema industriale del settore, attraverso azioni, anche comuni, presso Istituzioni locali (soprattutto per quanto concerne le tematiche dei piani stralcio e dell'impatto con il territorio), provinciali, regionali (in particolare sulle tematiche relative al PRAE), nazionali e comunitarie.

2. Osservatorio provinciale

In via sperimentale e per la durata del presente integrativo provinciale di Roma, viene costituito un organismo provinciale formato da 6 componenti effettivi e 6 membri supplenti, designati in maniera paritetica tra le Parti. Tale organismo, denominato Osservatorio Provinciale (di seguito O.P.), sarà la sede naturale per l'analisi dei problemi del settore, per individuare le soluzioni e per impostare le necessarie azioni congiunte.

L'O.P. avrà i seguenti compiti:

- Valutare l'andamento del mercato e le prospettive produttive del settore;
- Censire aziende e consorzi, ed analizzare l'andamento dell'occupazione;
- Analizzare il mercato del lavoro del settore: tipologie contrattuali, lotta al lavoro irregolare, utilizzo di forza lavoro immigrata;

- Promuovere la formazione professionale, la cultura dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro e dei sistemi di soccorso;
- Sostenere il settore attraverso tutte le necessarie azioni congiunte nei confronti degli EE.LL., del Comune di Roma, dell'Amministrazione Prov.le e della Regione Lazio concernenti le materie di interesse del settore;
- Valutare i problemi urbanistici ed ambientali del territorio;
- Monitorare i consumi energetici relativi al settore;
- Monitorare le richieste di autorizzazione e l'attività della Commissione Regionale Cave;
- Gestire gli eventuali contenziosi sindacali aziendali e/o territoriali che dovessero insorgere sull'applicazione del Contratto Integrativo Provinciale del settore Lapideo-Estrattivo di Roma.

L'O.P.. le cui regole di funzionamento sono stabilite nell'allegato Regolamento (vedi Allegato 1), potrà assumere tutte le iniziative condivise sulle tematiche sopra esposte.

3. Formazione professionale

In relazione alla continua evoluzione delle tecniche lavorative ed ai mutamenti dei processi industriali, le Parti confermano il ruolo primario della formazione professionale, in quanto presupposto indispensabile per un miglioramento della competitività aziendale sul mercato.

A tale fine si individuano quattro momenti formativi specifici, di fondamentale importanza per il settore, nel presupposto comunque condiviso, che essi non debbano comportare per le imprese alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalle normative di legge e di contratto:

- a) formazione di ingresso: formazione professionale per profili particolari indirizzata specificatamente a giovani che hanno terminato gli obblighi scolastici e intendono avvicinarsi al mondo del lavoro con una preparazione formativa specifica;
- b) formazione di riqualificazione: formazione Particolare indirizzata a tutti i dipendenti di quelle imprese che hanno attivato provvedimenti temporanei di sostegno al reddito come CIGS, CIGO, Contratti di Solidarietà, ecc.
- c) formazione specialistica: formazione per giovani disoccupati mirata all'acquisizione di Particolari specializzazioni che possano facilitare il loro ingresso nel settore;
- d) Formazione per RLS, RSPP, etc. come dalle normative vigenti.

Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti può essere opportuna anche una congiunta opera di sensibilizzazione nei confronti delle strutture regionali, nazionali e specialmente comunitarie, affinché i lavoratori interessati possano avere accesso alla frequenza di corsi di formazione professionale che utilizzano Fondi Europei, all'uopo stanziati unitamente alle risorse indirizzate alla formazione da parte delle imprese.

Le Parti concordano sulla necessità di promuovere ed attivare il FONDO DI FORMAZIONE PMI - (FAPI).

4. Prevenzione, sicurezza, ambiente di lavoro

In conformità ai Decreti Legislativi n. 626/94, n. 242/96 e n. 624/96 in tema di Prevenzione, Ambiente e Sicurezza sul lavoro le Parti confermano l'impegno a dare concreta attuazione a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali nazionali, regionali, territoriali, dalle Leggi vigenti, nonché da quanto disciplinato dal C.C.N.L. di settore.

5. Orario di lavoro

Tenuto conto del particolare tipo di mercato in cui operano le aziende del settore, le stesse si impegnano a definire con le RSU e, in mancanza di esse con le OO.SS. firmatarie, il calendario delle ferie collettive estive e natalizie, programmando, nell'occasione, le misure idonee ad affrontare eventuali esigenze produttive.

Ciò avverrà nel corso di due appositi incontri tra le rispettive Direzioni Aziendali e le R.S.U., che si terranno:

- entro la fine di aprile per la definizione della chiusura collettiva estiva;
- entro la fine di ottobre per la definizione della chiusura collettiva natalizia.

Fermo restando quanto disciplinato in materia di lavoro straordinario, in tema di orario di lavoro e di flessibilità dello stesso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di sperimentare una diversa articolazione dell'orario di lavoro, qualora per esigenze produttive si rendesse necessario un maggior utilizzo degli impianti.

6. Inquadramento professionale

Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. di settore relativamente alla costituzione di una Commissione Paritetica per la classificazione del personale, le Parti convengono di istituire un "Gruppo di Lavoro Paritetico", nell'ambito del O.P., che avrà il compito di effettuare un'indagine ricognitiva sui relativi contenuti professionali esistenti nelle imprese a livello provinciale, con l'indicazione dell'attuale inquadramento.

Lo scopo della predetta indagine sarà quello di verificare l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio a quanto espresso dal settore in termini di contenuti professionali e relativi fabbisogni. Il risultato del presente lavoro fornirà un utile contributo di idee alla Commissione Paritetica Nazionale in relazione a possibili proposte di integrazioni al sistema classificatorio nazionale in funzione delle esigenze del settore.

7. Mensa

Le aziende, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono impegnate a garantire in ogni luogo di lavoro locali mensa igienicamente idonei per la consumazione dei pasti.

In applicazione a quanto previsto dal C.C.N.L. del 19.11.1990, art. 22, le imprese si impegnano a istituire le mense aziendali oppure, ove fosse possibile, mense interaziendali o di "Bacino". In alternativa sarà corrisposta al lavoratore dipendente una indennità sostitutiva, sotto forma di buoni pasto (sottoforma di Ticket), pari a:

- euro 5,63 a far data dal 1° maggio 2005;
- euro 5,96 dal 1° maggio 2006;
- euro 6,29 dal 1° maggio 2007.

Il ticket restaurant assorbe eventuali indennità date allo stesso titolo e sarà erogato per ogni

giornata di effettiva prestazione, intendendosi per tale almeno 4 ore di lavoro. Il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello previsto dalla vigente normativa in materia ed il suo valore non farà parte degli elementi computabili per la determinazione del T.F.R. e di ogni altro istituto contrattuale e/o legale in quanto nella determinazione di tali valori si è tenuto conto dell'incidenza di tali istituti.

Qualora, nel quadriennio di vigenza del presente accordo, si dovesse registrare un aumento significativo del costo dei pasti nell'area in cui sono ubicate le aziende qui rappresentate, le Parti si rendono disponibili ad effettuare un incontro di verifica sul presente punto, tenendo conto comunque, delle compatibilità delle aziende in relazione all'esigenza condivisa di mantenere il livello di competitività.

8. Trasporti

Al fine di contribuire ai costi sostenuti dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro, nei casi in cui l'azienda non organizza per proprio conto il trasporto, il lavoratore avrà diritto, a far data dal 1° maggio 2005, ad una indennità sostitutiva pari ad euro 0,15 orarie, da intendersi aggiuntiva ad altre eventuali indennità erogate allo stesso titolo.

9. Indumenti di lavoro

Nel corso dei dodici mesi di ciascun anno, le Aziende forniranno a ciascun lavoratore addetto alla produzione n. 2 paia di scarponi (o, su richiesta del lavoratore, stivali antinfortunistici), n. 1 tuta invernale, n. 1 tuta estiva e n. 1 giacca a vento.

10. Lavori speciali e disagiati

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del 19.11.1990, si definiscono le seguenti percentuali di disagio che devono intendersi limitate alla effettiva esposizione al disagio da parte del lavoratore:

- a) per i lavoratori che svolgono il lavoro sotto pioggia o neve lavorando con i piedi nell'acqua o nella melma un'indennità pari al 23% calcolato sulla paga base, contingenza e premio di produzione;
- b) indennità per l'utilizzo del martello pneumatico pari al 4% calcolato su paga base, contingenza e premio di produzione;
- c) indennità per lavori su scale aeree con fori in tacchina o a parete, su punti a sbalzo, su bilance o zattere pari all'8% calcolato su paga base, contingenza e premio di produzione;
- d) indennità per i lavoratori addetti alle frese pari al 10% di paga base, contingenza e premio di produzione.

L'indennità speciale scavatori prevista dal C.C.N.L. art. 57 si intende estesa a tutti i lavoratori interessati al ciclo di escavazione e lavorazione del materiale.

Agli autisti l'azienda stipulerà apposita assicurazione a copertura dei rischi derivanti dal ritiro della patente e per l'infortunio extraprofessionale.

11. Salario (Premio di produzione)

In conformità con quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di settore, le Parti concordano che il Premio di produzione e gli altri istituti di analoga natura già presenti a livello aziendale e/o regionale, non saranno più oggetto di contrattazione ed i loro importi restano consolidati alle date e alle cifre convenute nell'integrativo regionale sottoscritto dalle Parti nel mese di luglio 1993 nelle misure di seguito riportate:

- dall'1.1.1994 i premi di produzione vigenti sono stati incrementati di lire 65.000 mensili;
- dall'1.1.1995 di ulteriori lire 45.000 mensili.

Tali incrementi sono riferiti all'ex livello D (6 livello), riparametrato in base alla scala retributiva del C.C.N.L. in vigore come di seguito indicato:

Livelli contrattuali	Parametro	Aumento dell'1.1.1994	Aumento dell'1.1.1995	Totale aumento in Lit. ed in Euro	
				Lire	Euro
1	210	Lire 108.333	Lire 75.000	Lire 183.333	Euro 94,68
2	189	Lire 97.500	Lire 67.500	Lire 165.000	Euro 85,21
3	154	Lire 79.444	Lire 55.000	Lire 134.444	Euro 69,43
4	146	Lire 75.317	Lire 52.143	Lire 127.460	Euro 65,82
5	134	Lire 69.127	Lire 47.857	Lire 116.984	Euro 60,41
6	126	Lire 65.000	Lire 45.000	Lire 110.000	Euro 56,81
7	116	Lire 59.841	Lire 41.429	Lire 101.270	Euro 52,30
8	100	Lire 51.587	Lire 35.714	Lire 87.302	Euro 45,08

12. Premio di risultato ed elemento economico territoriale (E.E.T.)

In conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., le Parti concordano di istituire un sistema salariale integrativo con la finalità di realizzare obiettivi di miglioramento aziendale attraverso l'efficace e positivo coinvolgimento di tutto il personale dipendente, che si realizzerà attraverso l'istituto dell'Elemento Economico Territoriale (di seguito E.E.T.).

In coerenza con quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo Provinciale di Roma, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, in considerazione dell'affinità dei materiali estrattivi presenti nel territorio della provincia di Roma e della regione Lazio, quale elemento basilare delle attività dell'edilizia, si conviene che l'E.E.T., nelle quantità di seguito individuate, è strettamente legato all'andamento del mercato dell'edilizia romana e laziale.

Pertanto le Parti concordano che, fermo restando l'erogazione del Premio di risultato (in presenza dei requisiti necessari per la maturazione) relativo all'anno 2003, secondo le regole del C.C.N.L. integrativo regionale, il suddetto Premio di risultato sarà integralmente sostituito dall'E.E.T.. Detto elemento sarà mensilmente erogato, a partire dal 1° maggio 2005, nella misura dell'11% del minimo tabellare in vigore al 1° gennaio 2005 (vedi Allegato 2).

Nel mese di aprile 2006 le Parti si incontreranno per verificare l'andamento del settore e a seguito di una positiva e congiunta valutazione della situazione, l'E.E.T. sarà incrementato di ulteriori 3 punti percentuali (per un totale di 14) del minimo tabellare in vigore al 1° gennaio 2005, con decorrenza 1° maggio 2006 (vedi Allegato 3).

Le predette percentuali annullano e sostituiscono il precedente Premio di risultato pattuito e regolato nel precedente Contratto Integrativo regionale del Lazio.

Le parti si danno atto di aver compiutamente definito la misura ed i tempi di corresponsione degli elementi economici da erogare nel corso dell'intera vigenza dell'integrativo provinciale (1.1.2004 - 31.12.2007) ed in particolare considerano omnicomprensiva di tutti gli elementi economici per il periodo relativo all'anno 2004 ed ai primi 4 mesi dell'anno 2005, la percentuale dell'11% appena indicata.

Le Parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. così come definito nel presente accordo, è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati complessivi del settore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

13. Previdenza integrativa

Le Parti si impegnano, come stabilito nel C.C.N.L., ad attivare una campagna di adesione per il decollo del Fondo EDILPRE. permettendo alle OO.SS.LL. lo svolgimento delle necessarie attività propedeutiche alla raccolta delle adesioni.

14. Gestione dei periodi di crisi

Nel corso dei periodi di crisi congiunturali o aziendali, le Parti potranno verificare la possibilità di utilizzare tutti quegli strumenti, previsti dalla legge, che possono consentire una limitazione delle conseguenze sociali per i lavoratori e che permettano di attuare altresì sistemi di organizzazione del lavoro improntati alla necessaria flessibilità richiesta dalla situazione contingente.

15. Disposizioni finali

Le Parti convengono che, con la stipula del presente Accordo, è stata assolta la contrattazione di 2° livello nei termini e nei modi previsti dal Protocollo del 23.7.1993 e dal vigente C.C.N.L. e pertanto, nel periodo di vigenza non potrà essere avanzata alcuna altra richiesta.

Il presente accordo ha validità per il quadriennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2007. Qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata A.R. nei quattro mesi precedenti la scadenza, lo stesso si intenderà prorogato di anno in anno.

Allegato 1 - Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale (O.P.)

L'O.P. costituito contestualmente alla sottoscrizione dell'Integrativo Provinciale del settore Lapideo-Estrattivo di Roma del 5 maggio 2005, è composto dai componenti designati dai sottoscrittori dell'intesa (Federlazio, Fillea, Filca e Feneal) nel numero paritetico di 12 componenti tra effettivi e supplenti. Entro il corrente mese di maggio le Parti comunicheranno formalmente i nominativi di tali componenti.

L'O.P. ha rappresentanza provinciale. Esso potrà, su richiesta delle Parti, promuovere riunioni territoriali e/o di settori omogenei.

Nella prima riunione dovrà regolamentare il suo funzionamento: convocazione, sede, svolgimento delle riunioni.

Le decisioni dell'organismo saranno assunte all'unanimità. È data facoltà alle Parti di provvedere alla sostituzione del rispettivo rappresentante o membro supplente.

L'attività dei componenti è a titolo gratuito, la sede dell'organismo è presso la Federlazio di Roma, Viale Libano n. 62.

L'O.P. si riunisce di norma quando richiesto da una delle Part con un preavviso di 15 giorni e comunque almeno ogni 45 giorni.

La partecipazione non potrà essere inferiore ai 3/4 dei componenti per assumere decisioni.

Ogni seduta sarà verbalizzata da un segretario di turno, ed ogni decisione sarà assunta con formale delibera.

Allegato 2 - Elemento Economico Territoriale decorrenza 1° maggio 2005

Elemento Economico Territoriale decorrenza 1° maggio 2005

Liv.	Minimi in vigore al 1° gennaio 2005	11%
	Importi in euro	
1	1.083,09	119,14
2	986,50	108,52
3	808,67	88,95
4	749,60	82,46
5	709,95	78,09
6	669,73	73,67
7	616,39	67,80
8	531,31	58,44

Allegato 3

Elemento Economico Territoriale decorrenza 1° maggio 2006

Liv.	Minimi in vigore al 1° gennaio 2005	(11+3)%
	Importi in euro	
1	1.083,09	151,63
2	986,50	138,11
3	808,67	113,21
4	749,60	104,94
5	709,95	99,39
6	669,73	93,76
7	616,39	86,29

8	531,31	74,38
---	--------	-------

N.B. La validità del presente allegato è subordinata alla positiva e congiunta valutazione dell'andamento del settore, che le Parti dovranno verificare nell'incontro previsto nel mese di aprile 2006.